

## **Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro di Ateneo “Spazio Studenti”**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ateneo Spazio Studenti (di seguito denominato anche Centro).
2. Spazio Studenti è un Centro di Servizi di Ateneo che ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative volte a:
  - a) favorire inclusione, benessere e pari opportunità nel percorso accademico di tutti gli studenti;
  - b) supportare lo studente nel raggiungimento dei propri obiettivi accademici accrescendo capacità progettuali nella costruzione della propria identità professionale e nella pianificazione di carriera;
  - c) fornire un aiuto su problematiche connesse a scelte e cambiamenti da realizzare in momenti critici di transizione personale e sociale, che possano essere affrontate mediante la riorganizzazione delle risorse personali, maggiore consapevolezza di sé e autodeterminazione;
  - d) contribuire a promuovere la qualità complessiva della vita universitaria e il benessere di tutti i membri della comunità accademica.

### **Articolo 2 – Funzioni e Attività**

1. Il Centro persegue le proprie finalità svolgendo le seguenti funzioni e attività:
  - a) eroga servizi idonei e fornisce strumenti necessari a rimuovere le cause che possono impedire la regolare partecipazione alle attività accademiche da parte degli studenti;
  - b) promuove e sostiene interventi tesi a prevenire e contrastare fenomeni di drop-out, blocco o prolungamenti del percorso di studi;
  - c) promuove e svolge attività di studio e ricerca, prevenzione e intervento al fine di migliorare il benessere della popolazione studentesca;
  - d) attiva e sostiene percorsi di sensibilizzazione, progetti scientifici e culturali;
  - e) collabora con le strutture dell'Ateneo al fine di assicurare la fruibilità di strutture, servizi e prestazioni nel rispetto delle specifiche esigenze degli studenti;
  - f) partecipa alla costituzione di network di ricerca nazionali e internazionali con realtà istituzionali (accademiche e non) e associative al fine di implementare metodologie di intervento e sostenere sul territorio servizi riguardanti il benessere degli studenti nella loro fase specifica di ruolo;
2. Il Centro, in coerenza con le attività di interesse dell'Ateneo, per la realizzazione dei propri progetti e/o servizi può collaborare con altre strutture dell'Ateneo e - sulla base di apposite convenzioni e/o accordi - con altre Università italiane e straniere nonché con enti esterni pubblici o privati e con associazioni, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture interuniversitarie.
3. Il Centro può fornire prestazioni a terzi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo che disciplina l'attività conto terzi di prestazioni e servizi.

### **Articolo 3 – Organico**

Il Centro può avvalersi di:

- a) referenti amministrativo contabili dell'Amministrazione
- b) borsisti di ricerca
- c) personale a contratto (in base al relativo Regolamento per l'affidamento di incarichi);

- d) collaboratori studenteschi, stagisti, borsisti, tirocinanti, laureati frequentatori, volontari del servizio civile e volontari ad altro titolo reclutati nell'ambito di specifici progetti e/o attraverso protocolli di intesa;
- e) specializzandi, studenti di Dottorato di Ricerca e studenti Post-Dottorato.

#### **Articolo 4 – Locali ed attrezzature**

1. Il Centro ha sede nei locali ad esso destinati dall'Università.
2. Locali ed attrezzature sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro.

#### **Articolo 5 – Organi**

1. Sono organi del Centro:
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Direttore;
  - il Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Articolo 6 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico. Si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta il Direttore, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti, lo ritenga opportuno o necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Se i componenti del Consiglio Direttivo ingiustificatamente non partecipano alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall'incarico e non sono immediatamente rieleggibili. Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il nuovo mandato ha decorrenza immediata e durata fino alla scadenza del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri individuati tra i Professori e Ricercatori dell'Ateneo con competenze pertinenti alle finalità del Centro;
3. Fanno parte altresì del Consiglio Direttivo:
  - il Presidente del Comitato Partecipativo Studentesco o un suo delegato;
  - il Garante degli studenti
  - Il Delegato all'Orientamento di Ateneo
  - Il Presidente del C.U.G. o suo delegato
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Direttore del Centro tra i componenti indicati al punto 2.
5. Eccetto che per il Presidente del Consiglio partecipativo degli Studenti o suo delegato, al Garante degli studenti, al Delegato all'Orientamento di Ateneo e al Presidente del C.U.G. o suo delegato, il cui mandato è limitato alla durata della predetta carica, i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. Quando motivi di opportunità e/o necessità lo facciano ritenere utile, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo – senza diritto di voto – esperti e/o consulenti esterni.
6. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:



- a) approva le linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro e determina i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- b) approva il Piano annuale delle attività ed il Piano di utilizzazione dei fondi attribuiti secondo l'art 9, incluse eventuali modifiche di cui dovesse sorgere la necessità in corso d'anno;
- c) approva la Relazione annuale sui risultati dell'attività del Centro unitamente alla Relazione di rendiconto circa l'utilizzo delle risorse stanziare all'Ateneo dal M.U.R.;
- d) approva la proposta di budget che verrà sottoposta nell'ambito del Bilancio Unico all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Centro;
- e) avanza proposte sullo sviluppo delle attività svolte;
- f) propone la stipula di contratti, contratti di collaborazione con personale esterno, convenzioni e di ogni altro atto negoziale, nonché autorizza le spese previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- g) collabora con gli Organi di Governo dell'Università e formula pareri e proposte agli organi dell'Ateneo in merito al perseguimento delle proprie finalità;
- h) approva e propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro;
- i) Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell'Ateneo.

## **Articolo 7 – Direttore del Centro**

- 1. Il Direttore del Centro è eletto tra i Professori e Ricercatori presenti nel Consiglio Direttivo ed è nominato dal Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- 2. Il Direttore presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico;
- 3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
  - a) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
  - b) predispone la proposta di budget nell'ambito del Bilancio Unico di Ateneo previsionale che dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione;
  - c) predispone la relazione annuale sull'attività del Centro unitamente ad un rendiconto annuale delle entrate e delle spese del Centro;
  - d) dispone, sentito il Consiglio Direttivo, in ordine all'utilizzazione degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
  - e) in caso di necessità e urgenza il Direttore adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva;
  - f) tiene i rapporti con gli organi accademici, l'Amministrazione universitaria e le istituzioni esterne;
  - g) propone modifiche al presente Regolamento al Consiglio Direttivo;
  - h) designa il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
  - i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

## **Articolo 8 – Il Comitato Tecnico Scientifico**



1. Per le sue finalità e attività il Centro può avvalersi di esperti, anche esterni all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze e comprovata qualificazione nelle materie di interesse del Centro.
2. I componenti del Comitato sono individuati dal Consiglio direttivo e nominati dal Direttore, durano in carica non più di quattro anni, salvo decadenza anticipata a seguito dello scadere dei mandati degli organismi direttivi istituzionali.
3. Se meglio funzionale alle proprie attività, il Comitato può designare al proprio interno un coordinatore
4. Il Comitato Tecnico Scientifico può:
  - in accordo con il Direttore, rappresentare il Centro in occasione di eventi e in contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di progetti, volumi, ecc.) in cui sia necessario il contributo dei propri esperti qualificati;
  - proporre iniziative scientifiche e culturali;
  - esprimere pareri su progetti e iniziative del Consiglio direttivo;
  - elaborare progetti di sviluppo e contribuire alle linee di indirizzo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
5. La carica non comporta alcuna retribuzione o indennità, ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.

#### **Articolo 9 – Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie**

1. Il Bilancio Unico di Ateneo assegna risorse al Centro.
2. Le risorse a disposizione del Centro possono provenire da:
  - a) risorse finanziarie stanziare ex lege a favore dell'Università dal Ministero dell'Università per il supporto agli studenti e la promozione del benessere psicofisico degli studenti;
  - b) dotazione ordinaria annuale assegnata dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo;
  - c) fondi provenienti da eventuali progetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
  - d) contributi concessi da altri enti pubblici o privati;
  - e) fondi derivanti da contratti e convenzioni;
  - f) fondi derivanti dalla partecipazione a studi e progetti nazionali ed internazionali.
3. Le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi (anche relative ad incarichi di lavoro autonomo) e forniture sono poste in essere dei competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

#### **Articolo 10 – Norme transitorie e finali**

1. Gli Organi del Centro restano in carica fino alla loro ricostituzione o al loro rinnovo in base a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Scioglimento e trasformazione. Qualora il Consiglio Direttivo deliberi l'esaurimento delle finalità istitutive del Centro, la proposta di scioglimento o trasformazione del Centro stesso deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.